



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

ORDINANZA SPECIALE N. 8 DEL 24 APRILE 2024

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - *Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2024 al numero 87;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze*", (d'ora in avanti anche "decreto-legge"), e in particolare:

- l'articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;
- l'art. 17, comma 3 che prevede che il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari;
- l'articolo 18, che individua puntualmente gli ambiti di intervento e le prerogative del Commissario Straordinario;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- gli articoli dal 20 al 24, che dettano la specifica disciplina della ricostruzione privata;
- l'articolo 24-bis, che prevede che la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania;
- l'articolo 30, recante *“Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”*;

CONSIDERATO che, a seguito della frana verificatasi sull'isola di Ischia in data 26 novembre 2022, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 948 del 30 novembre 2022, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022”*, il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato Commissario delegato di protezione civile;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, ed in particolare, l'art. 5-ter, che prevede che al fine di garantire nell'isola di Ischia il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo, e prevede inoltre la disciplina del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e, in particolare, l'articolo 13, comma 4-bis;

VISTO altresì il comma 4-ter del predetto articolo 13, in base al quale *“Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto”;

VISTE le ordinanze del Commissario straordinario e, in particolare:

- l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante *“Misure per il ripristino con miglioramento/adequamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017”*, e successive modifiche e integrazioni;
- l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 recante *“Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia”* che all'articolo 2 istituisce la Conferenza di pianificazione e all'articolo 5 disciplina *inter alia* le attività istruttorie e procedurali attraverso la Conferenza speciale dei servizi;
- l'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, recante *“Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022”*;
- l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, recante *“Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo”*;
- l'ordinanza n. 25 del 12 dicembre 2023, recante *“Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 26 novembre del 2022”*;
- l'ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024, recante *“Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017”*;

VISTO in particolare l'articolo 5 dell'ordinanza del Commissario delegato n. 7 del 24 febbraio 2023, (*Piano degli interventi*), in base al quale *“Gli esiti dell'attività dei centri di competenza e delle Università relativamente alle attività di individuazione degli interventi di somma urgenza e di riduzione del rischio, concorrono alla definizione del piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato e messo a disposizione per le finalità di cui all'articolo 5-ter del decreto legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

VISTA altresì l'ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 4 del 31 maggio 2023, recante “*Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia*”;

CONSIDERATO che il *Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione*, approvato con l'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, è stato elaborato avvalendosi degli studi e delle analisi dei Centri di competenza e dei Dipartimenti Universitari;

VISTI gli accordi di “*Collaborazione ex art. 15 della l. 241 del 1990 finalizzati al procedimento di approvazione del piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione ex art. 5-ter del d.l. 186/2022*” sottoscritti in data 01/08/2023 tra il Commissario Straordinario e i seguenti Centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.1 del 2018 e Dipartimenti Universitari:

- Università del Sannio - Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
- Università di Napoli Federico II: DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, DIST - Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, DISTAR - Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e delle Risorse;
- Università della Calabria: Centro di competenza CAMILab e Dipartimento DIMES;

PRESO ATTO che i Centri di competenza e i Dipartimenti Universitari, sulla base di quanto comunicato con nota prot. n. 2097E/CD/ISCHIA del 3 luglio 2023, forniscono supporto al Commissario per le attività inerenti:

- all'integrazione di ricerche e studi finalizzati all'acquisizione di conoscenze utili per la progettazione degli interventi di mitigazione previsti dal Piano Commissariale degli interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione nel Comune di Casamicciola Terme;
- al supporto scientifico funzionale alla predisposizione, da parte del Commissariato e delle eventuali stazioni appaltanti, del “Documento di Indirizzo della Progettazione” (DIP) dei singoli interventi previsti dal piano commissariale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- alla verifica di congruità tecnico-scientifica dei PFTE predisposti dai professionisti incaricati, rispetto ai DIP e al Piano degli interventi secondo quanto indicato dalla struttura commissariale;
- al supporto scientifico finalizzato alla verifica delle priorità e indirizzi per la pianificazione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio tra quelli segnalati dagli altri 5 comuni dell'isola d'Ischia;

DATO ATTO che con Decreto commissariale n. 1698 dell'11 luglio 2023 è stata costituita, presso la Struttura commissariale, l'Unità tecnica preposta alla redazione del DIP, anche in considerazione del fatto che i Centri di competenza e i Dipartimenti universitari non hanno ritenuto di poter assicurare l'intera redazione del DIP ma solo il relativo supporto scientifico;

VISTO il "*Documento di indirizzo alla progettazione per le opere di riduzione del rischio idrogeologico del comune di Casamicciola Terme contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del decreto-legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023*", trasmesso dal Responsabile Unico del Progetto, ing. Antonio Longo, con nota prot. n. 3032U/CS/ISCHIA del 23 agosto 2023 e approvato con decreto n. 1738 del 30 agosto 2023;

CONSIDERATO che il suddetto *Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione*, approvato con ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, ricomprende il piano di gestione forestale di mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione naturalistica sul Monte Epomeo, prevedendo studi e rilevamenti tecno-scientifici volti ad acquisire una conoscenza approfondita del territorio e del patrimonio boschivo esistente;

VISTO l'accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, sottoscritto in data 19/12/2023 dal Commissario Straordinario, il Dipartimento di Agraria (DIA) - Università di Napoli Federico II e il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – CUFA, per l'espletamento delle attività di supporto al Commissario Straordinario nella fase di attuazione del richiamato *Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione*, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) dell'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023;

CONSIDERATO che i Centri di competenza e i Dipartimenti Universitari, tenuto conto del perdurare delle attività previste dai suddetti accordi e in virtù della proroga di un ulteriore anno dello stato di emergenza, hanno richiesto di prolungarne la durata fino al 30 aprile 2024, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, degli stessi accordi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

VISTA la nota prot. n. 414/CS/ISCHIA del 23/01/2024 con la quale è stata disposta la proroga del termine sino al 30 aprile 2024 ed è stato richiesto, in considerazione di esigenze ulteriori di apporto scientifico nel complessivo programma di messa in sicurezza del territorio dell'isola di Ischia, di rimettere una proposta integrativa delle attività tecnico-scientifiche degli accordi in essere, oltre che un'eventuale rimodulazione dei profili finanziari, manifestando la disponibilità, in relazione a tali ulteriori attività, a concedere un'ulteriore proroga del termine dei citati accordi, fino al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che l'art. 5-quater del citato decreto-legge n. 186 del 2022 prevede quanto segue:

“1. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia.

2. L'aggiornamento del piano è approvato in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Casamicciola, è adottato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano commissariale di cui all'articolo 5-ter, comma 2, del presente decreto. Il piano individua gli interventi identificati dal CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020”;

DATO ATTO che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, con decreto del Segretario Generale n. 561 del 4 agosto 2023, acquisito al protocollo della Struttura commissariale n. 2889/CS/ISCHIA del 7/08/2023, il “*Progetto di Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia – Primo Stralcio Funzionale – Comune di Casamicciola Terme*” e che le disposizioni in esse contenute rinviano in sostanza l'attuazione all'adozione di successivi atti di competenza commissariale;

VISTA la nota prot. n. 3754U/CS/ISCHIA del 10/10/2023 con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso osservazioni ai sensi del comma 4 ter dell'art. 68 del Codice dell'Ambiente al suddetto Piano Stralcio del PAI;

VISTA altresì la nota prot. n. 15331 del 18/10/2023 con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha trasmesso le proprie osservazioni al menzionato Piano Stralcio del PAI;

VISTA la nota prot. n. 4282/CS/ISCHIA del 9/11/2023 con la quale l'Autorità di Bacino ha richiesto alla Struttura commissariale di rendere disponibili eventuali risultanze di indagini condotte sulle aree



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

classificate a rischio potenzialmente alto e le nuove modellazioni numeriche elaborate dai Centri di Competenza;

VISTA altresì la nota prot. n. 4598/CS/ISCHIA del 21/11/2023 con la quale la Struttura commissariale ha riscontrato la suddetta missiva dell'Autorità di Bacino del 9/11/2023, provvedendo a trasmettere quanto richiesto e sollecitando l'Autorità medesima a fornire disponibilità per un incontro di confronto conclusivo sulla procedura di approvazione definitiva del PAI;

VISTA la nota prot. n. 4655/CS/ISCHIA del 23/11/2023 con la quale l'Autorità di Bacino ha comunicato di aver ricevuto la documentazione trasmessa dalla Struttura commissariale;

VISTA la nota prot. n. 4788/CS/ISCHIA del 4/12/2023 con la quale, a seguito dell'incontro svolto tra le Università e i Centri di competenza, l'Autorità di Bacino, la Regione Campania e la Struttura commissariale, il Vice Commissario ing. Loffredo ha convocato un ulteriore incontro per il giorno 6 dicembre 2023;

VISTE le risultanze del suddetto incontro, contenute nel resoconto trasmesso dal Vice Commissario ing. Loffredo e acquisite al prot. n. 5009/CS/ISCHIA del 13/12/2024;

VISTA la nota prot. n. 5361/CS/ISCHIA del 29/12/2023 con la quale la Struttura commissariale ha trasmesso all'Autorità di Bacino e alla Regione Campania una planimetria contenente la suddivisione in ambiti del territorio di Casamicciola Terme redatta sovrapponendo le mappe di rischio dell'Autorità di Bacino, le Faglie attive e capaci individuate dalla Regione e le modellazioni delle Università e dei Centri di Competenza;

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 5367/CS/ISCHIA del 30/12/2023, con la quale l'Autorità di Bacino ha comunicato l'impegno a fornire nel più breve tempo possibile le proprie valutazioni in merito alla sopracitata planimetria;

VISTA la nota prot. n. 604/CS/ISCHIA del 1/02/2024, con la quale il Commissario Straordinario ha provveduto a rimettere alla Regione Campania e all'Autorità di Bacino un aggiornamento della sopracitata cartografia contenente la suddivisione in zone d'ambito del Comune di Casamicciola Terme e le manifestazioni di interesse di complessi immobiliari dismessi o in via di dismissione, disponibili alla cessione per le esigenze di rilocalizzazione degli immobili da delocalizzare;

DATO ATTO dell'incontro tenutosi presso gli uffici regionali in data 16/02/2024 tra la Regione Campania, l'Autorità di Bacino e la Struttura commissariale, finalizzato alla condivisione della cartografia trasmessa con la sopracitata nota;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

VISTA la relazione trasmessa dal Vice Commissario, ing. Gianluca Loffredo, a seguito di numerosi incontri e interlocuzioni tra la Struttura commissariale, la Regione Campania e l'Autorità di Bacino aventi ad oggetto la condivisione degli approfondimenti, degli studi e delle analisi necessarie per la redazione conclusiva del Piano Stralcio del PAI nonché la cartografia relativa a "*Suddivisione in zone d'ambito del comune di Casamicciola Terme - correlazione tra ambiti ed interventi – correlazione ambiti e livelli operativi*", acquisita al prot. n. 1185/CS/ISCHIA del 27/02/2024;

VISTA la nota prot. n. 1188/CS/ISCHIA del 27/02/2024 con la quale si è provveduto a trasmettere alla Regione Campania e all'Autorità di Bacino la suddetta relazione e contestualmente è stato richiesto ai medesimi Enti di condividere la cartografia contenente la suddivisione del territorio colpito dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022 in ambiti, con la correlazione tra gli stessi ambiti e gli interventi ricompresi nel piano degli interventi ex art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022 del Commissario Straordinario e quelli del Piano Stralcio adottato dall'Autorità di Bacino;

VISTA la nota prot. n. 1351/CS/ISCHIA del 5/03/2024 di sollecito alla formalizzazione della condivisione della sopracitata cartografia, considerata l'urgente necessità di sbloccare lo stato della ricostruzione privata, rinnovando, tra l'altro, la richiesta alla Regione Campania di trasmettere l'individuazione delle Unità Minime di Intervento degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022;

VISTA la nota prot. n. 2479/CS/ISCHIA del 13/03/2024 con la quale è stato trasmesso agli Enti partecipanti il verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 8/03/2024;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino del 14/03/2024 e acquisite al prot. n. 2531/CS/ISCHIA in pari data, con la quale sono state trasmesse le "*Tavole tematiche e gli shape file degli elaborati cartografici*", contenenti l'identificazione cartografica delle "*aree omogenee sulle quali hanno effetto gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*" di cui al Piano degli interventi dell'aggiornamento del PsAI, organicamente integrate rispetto al "*settore territoriale significativo*", Tavole da considerarsi sostitutive e integrative della cartografia rimessa con la suindicata nota commissariale del 27/02/2024;

VISTA la nota della Regione Campania acquisita al prot. n. 2734/CS/ISCHIA del 18/03/2024 con la quale è stata trasmessa l'individuazione e la catalogazione delle Unità Minime di Intervento;

VISTA la relazione e i relativi allegati trasmessi dal Vice Commissario, ing. Gianluca Loffredo, relativi ad "*Aggiornamento Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

ricostruzione ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 9 del 2023", acquisita al prot. n. 3285/CS/ISCHIA del 26/03/2024;

VISTA la nota prot. n. 3303CS/ISCHIA del 27/03/2024, recante la convocazione della "Conferenza dei servizi decisoria" del 9 aprile 2024 alle ore 15.00 presso la sede di Napoli della Struttura Commissariale, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e delle valutazioni della Regione Campania nonché dei Sindaci e degli altri Enti partecipanti alla Conferenza di servizi sull'elaborato "*Aggiornamento Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, ai sensi dell'art. 5 – ter della legge n. 9 del 2023*", a firma del Vice Commissario ing. Gianluca Loffredo;
- 2) Condivisione della tempistica degli atti di pianificazione di cui all'art. 5 quater del decreto-legge n. 186 del 2022 e del piano di ricostruzione ai sensi dell'art. 24 bis del decreto-legge n. 109 del 2018;

CONSIDERATO che in virtù dell'accordo di collaborazione sottoscritto in data 21 aprile 2023, tra la Struttura commissariale e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la società Ambiente Spa, incaricata dalla BEI, ha provveduto a trasmettere in data 4/04/2024 la documentazione relativa al piano programma degli ambiti, degli edifici e dei rischi, acquisita al prot. n. 3516/CS/ISCHIA in pari data;

VISTA altresì la nota prot. n. 3541/CS/ISCHIA del 5/04/2024, con la quale la Struttura commissariale ha provveduto a trasmettere agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi le ulteriori cartografie elaborate dalla Struttura commissariale con la collaborazione di Ambiente Spa, contenenti tra l'altro una cartografia di suddivisione degli edifici danneggiati dal sisma e dalla frana in 4 categorie individuate sulla base della correlazione tra il piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e gli interventi di ricostruzione privata, nelle more dell'adozione del Piano di ricostruzione della Regione Campania;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale, acquisita al protocollo n. 3769E/CS/ISCHIA del 15/04/2024, con la quale il Segretario Generale ha espresso, all'esito della Conferenza di Servizi del 9 aprile 2024, parere favorevole con osservazioni all'aggiornamento del piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 9 del 2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DATO ATTO dell'esito della Conferenza Speciale di Servizi del 9 aprile 2024, come risultanti dal verbale acquisito al prot. n. 3872/CS/ISCHIA del 18/04/2024;

ACQUISITA la versione aggiornata e integrata del "*Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 9 del 2023*", con prot. n. 3820/CS/ISCHIA del 17/04/2024, rimessa dal Vice Commissario, ing. Gianluca Loffredo, a seguito del contributo fornito nel corso di diversi incontri e riunioni dai Dipartimenti Universitari e Centri di Competenza sopramenzionati;

CONSIDERATO che con la nuova stesura dell'aggiornamento del Piano Commissariale, contenente anche le deduzioni alle osservazioni formulate in Conferenza di Servizi e quelle trasmesse dall'Autorità di Bacino con il suindicato parere del 15/04/2024, non vengono previste modifiche sostanziali del Piano degli Interventi sottoposto alla Conferenza dei Servizi del 9 aprile 2024 per l'acquisizione dei pareri, ma solo integrazioni e rielaborazioni del testo;

VISTA la mail della Regione Campania acquisita al prot. n. 3786/CS/ISCHIA del 16/4/2024 con la quale vengono formulate proposte integrative al Piano-programma trasmesso dall'ing. Loffredo in data 4/04/2024;

VISTA la nuova cartografia del Piano programma della ricostruzione trasmessa dall'ing. Loffredo e acquisita al prot. n. 3865/CS/ISCHIA del 18/04/2024, con allegata l'elaborazione redatta da Ambiente Spa nell'ambito delle attività di supporto sopracitate, che integra quella trasmessa il 4 aprile 2024 e tiene conto delle proposte integrative formulate dalla Regione Campania come sopra richiamate;

CONSIDERATO inoltre che sulla base delle riunioni ed interlocuzioni svolte nonché del confronto tenutosi nell'ambito della sopracitata della conferenza dei servizi del 9 aprile 2024, può ritenersi raggiunta l'intesa con l'Autorità di Bacino, oltre che sull'aggiornamento del piano degli interventi urgenti ex art. 5 ter del decreto-legge n. 186/2022, anche sui tempi di approvazione del piano stralcio del PAI nel prossimo mese di maggio 2024;

CONSIDERATO altresì che deve ritenersi raggiunta l'intesa con la Regione Campania per l'adozione da parte della stessa piano della ricostruzione di cui all'art. 24 bis del decreto-legge n. 109 del 2018 entro il prossimo mese di giugno 2024, previa acquisizione del piano stralcio del PAI di cui al punto precedente;

CONSIDERATA la necessità di assicurare che l'esercizio delle funzioni commissariali sia svolto tenendo pienamente conto degli studi e degli elaborati grafici condivisi con la Regione Campania e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

l'Autorità Distrettuale di Bacino, nel rispetto delle diverse competenze per legge attribuite, ai fini dell'accelerazione delle attività di ricostruzione e della delocalizzazione e riallocazione di unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo ubicate in aree classificate ad elevato rischio;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 sono pervenute ad oggi oltre sessanta istanze preliminari di delocalizzazione volontaria e per nessuna di esse è stata sin qui presentata domanda definitiva in ragione delle difficoltà rilevate nel mercato immobiliare dell'isola, più volte rappresentate nel corso di diversi incontri tra la Struttura commissariale, i tecnici e i cittadini;

RITENUTO altresì che, nelle more dell'approvazione del Piano di ricostruzione e dell'aggiornamento del PAI nonché dell'identificazione delle zone soggette a delocalizzazione obbligatoria da parte delle Autorità competenti, il Commissario Straordinario possa provvedere all'adozione del Piano-programma degli interventi di ricostruzione da realizzare, sia pubblici che privati, e all'avvio delle procedure di acquisizione di immobili e complessi da destinare ad aree "di atterraggio" per le delocalizzazioni, provvedendo a disciplinare la cessione di immobili in sostituzione del contributo, previa pubblicazione di un avviso finalizzato a ricevere le domande di assegnazione in proprietà di unità abitative;

CONSIDERATO che risulta necessario disciplinare le modalità di prenotazione delle domande di assegnazione delle unità immobiliari sostitutive, con i relativi criteri di assegnazione, dando priorità ai percettori di contributo di autonoma sistemazione (CAS) e i residenti titolari di alloggi di prima abitazione interessati dalle delocalizzazioni;

VISTO il "*Piano di demolizione dei fabbricati danneggiati dal sisma 2017 ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 21 luglio 2023*", prodotto dal Delegato di funzioni dirigenziali della Struttura commissariale, arch. Marco Raia, acquisito al protocollo n. 3817CS/ISCHIA del 17/04/2024;

CONSIDERATA la necessità di promuovere il recupero e riuso di prossimità dei materiali provenienti dalle demolizioni degli edifici e manufatti danneggiati dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022, in attuazione dei principi di economia circolare e al fine di conseguire vantaggi economici e ambientali, anche tenendo conto del sopra richiamato piano di demolizioni, attraverso la semplificazione delle procedure per la realizzazione di impianti di recupero degli inerti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

VISTA altresì la Relazione tecnica prodotta dall'esperto in materia ambientale della Struttura commissariale, dott. Fabio Cipolletti, recante *“Indicazioni operative finalizzate a promuovere la gestione dei materiali da demolizione e macerie. Realizzazione di impianti per il trattamento e il riuso materiali provenienti dalle demolizioni”*, acquisita al prot. n. 0003837E/CS/ISCHIA del 17/04/2024;

VISTO il documento di Protezione Civile intitolato *“Indicazioni operative per la gestione delle macerie a seguito di evento sismico”* del 13 dicembre 2023;

RITENUTO altresì di dover introdurre, tenendo conto del tempo trascorso dal sisma del 2017 e della necessità di assicurare l'integrazione della ricostruzione post sisma e quella post frana, principi di programmazione della ricostruzione prevedendo termini per la presentazione della domanda di contributo per gli edifici che è possibile recuperare prescindendo dalla pianificazione urbanistica;

RITENUTO inoltre necessario prevedere disposizioni riguardanti l'esercizio di poteri sostitutivi e sussidiari degli uffici della Struttura commissariale in caso di mancato rispetto dei termini fissati con la presente ordinanza da parte degli aventi diritto, al fine di superare ingiustificati ritardi e ostacoli alla ricostruzione;

RITENUTO pertanto necessario stipulare un protocollo d'intesa con gli ordini e i collegi professionali della provincia di Napoli/Regione Campania, nei termini convenuti in occasione di incontri ed interlocuzioni svolti, al fine di valorizzare e disciplinare il fondamentale ruolo sussidiario da essi esercitato nella ricostruzione, anche in qualità di soggetti incaricati di servizi di pubblica necessità nei casi previsti dalla legge, prevedendo altresì la predisposizione di un contratto tipo per la prestazione di opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma e post-frana sull'isola di Ischia;

VISTA la relazione tecnica dell'esperto ing. Raffaello Fico, acquisita al prot. n. 3969/CS/ISCHIA del 23/4/2024, sul suddetto Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e gli Ordini e/Collegio della Provincia di Napoli/Regione Campania nonché sul menzionato contratto tipo;

CONSIDERATO che nel corso dei numerosi incontri con i Comuni, i tecnici e i cittadini sono state più volte rappresentate difficoltà inerenti alla procedura di pagamento dei SAL relativi alla ricostruzione privata che prevede un doppio passaggio, dalla Struttura Commissariale al Comune e dal Comune alle imprese e professionisti; si rende pertanto opportuno, per ragioni di semplificazione e accelerazione dei pagamenti prevedere l'erogazione diretta dei SAL da parte della Struttura Commissariale, in tal modo eliminando il secondo passaggio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

VISTA la nota prot. n. 7509 del 29/03/2024, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha richiesto alla Struttura Commissariale di assumere la competenza ad effettuare le istruttorie e le liquidazioni delle richieste di contributo di cui alle ordinanze commissariali nn. 2, 4, 17 e 22;

DATO ATTO della nota prot. n. 3594/CS/ISCHIA del 9/04/2024, con la quale il Commissario Straordinario ha riscontrato la summenzionata nota del Comune di Casamicciola Terme, comunicando l'accoglimento della richiesta con riferimento solo alle istruttorie di cui all'ordinanza n. 22/2023 e ritenendo dunque necessario provvedere alla modifica in tal senso della medesima;

VISTA la relazione tecnica del Delegato di funzioni dirigenziali della Struttura commissariale, arch. Marco Raia, acquisita al prot. n. 37571/CS/ISCHIA del 15/04/2024, recante l'analisi dei costi integrativi per il trasporto e lo smaltimento dei materiali in conseguenza della demolizione dei fabbricati danneggiati, con la quale viene evidenziata la necessità di prevedere una maggiorazione del contributo di cui all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza n. 24 del 2023, di ulteriori euro 85;

DATO ATTO che in data 12 aprile 2024 è stato sottoscritto il "*Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori nell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022*" da parte del Commissario Straordinario, del Prefetto di Napoli, del Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno, del Vicepresidente della Regione Campania, dei sindaci dei sei Comuni dell'isola, nonché da altri enti, quali l'ASL Napoli 2, la Direzione dell'Ispettorato dell'Area Metropolitana di Napoli, l'Inail e l'Inps, i sindacati e le associazioni dei costruttori edili;

RITENUTO per le ragioni sopraesposte di dover apportare modifiche alle ordinanze commissariali vigenti in materia di ricostruzione privata;

RITENUTO infine di dover emanare disposizioni finalizzate a disciplinare i seguenti principi ed indirizzi della ricostruzione:

1. favorire l'integrazione e l'attuazione coordinata degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ricostruzione, anche in attuazione dell'art. 5 ter del decreto-legge n. 186/2022;
2. assicurare l'unitarietà della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma e dalla frana, con la progressiva integrazione tra le opere di messa in sicurezza idrogeologica, il riassetto urbanistico e la rigenerazione urbana del territorio oggetto di pianificazione e la delocalizzazione degli edifici non ricostruibili in sito;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

3. conseguire l'obiettivo di riduzione del consumo del suolo mediante il recupero di volumetrie esistenti per favorire le delocalizzazioni, nonché i principi della sostenibilità, dell'economia circolare e del riuso dei materiali da demolizione;
4. assicurare il coordinamento tra le funzioni di pianificazione urbanistica spettanti alla Regione Campania, l'approvazione del piano stralcio del Piano di Assetto idrogeologico di competenza dell'Autorità di Bacino e le funzioni proprie di coordinamento del Commissario Straordinario, anche prevedendo termini condivisi di adozione degli atti di rispettiva competenza;

VISTA le note prot. n. 3877, n. 3878, n. 3879, n. 3880 e n. 3881 del 18/04/2024 con le quali la Struttura commissariale ha invitato la Regione Campania, il Comune di Casamicciola Terme, il Comune di Lacco Ameno, il Comune di Forio, e l'Autorità di Bacino ad inviare eventuali suggerimenti e proposte sul testo di ordinanza rimesso, per i contenuti di rispettiva competenza;

VISTA la nota prot. n. 9635/UDCP/GAB/GAB del 23/04/2024, con la quale la Regione Campania ha riscontrato la suddetta richiesta segnalando che l'istruttoria preliminare del testo dell'ordinanza ha evidenziato alcune criticità e che le stesse saranno trasmesse con successiva comunicazione;

VISTA la mail acquisita al prot. n. 3984/CS/ISCHIA del 23/04/2024 inviata dal Direttore della Direzione Generale Governo del Territorio con la quale sono state ufficialmente trasmesse le osservazioni al testo della presente ordinanza;

VISTA la prot. n. 3998E/CS/ISCHIA del 24/04/2024 con la quale il Direttore della Direzione Generale Governo del Territorio ha trasmesso alla Struttura commissariale il Protocollo d'intesa "*per la definizione degli aspetti paesaggistici del Piano di Ricostruzione dei comuni di Casamicciola Terme, Forio d'Ischia e Lacco Ameno interessati dall'evento sismico del 21/08/2017 e dall'alluvione del 26/11/2022*";

Acquisite ulteriori proposte per le vie brevi dal Vice Presidente della Regione Campania, On. Fulvio Bonavitacola;

VISTA la nota prot. n. 4009/CS/ISCHIA del 24/07/2024 con la quale il Commissario straordinario ha comunicato al Presidente della Regione Campania di aver recepito le osservazioni formulate;

VISTA la nota prot. n. 4015/CS/ISCHIA del 24/04/2024, a firma del Dirigente della Struttura commissariale dott. Matteo Pasquali, che attesta la disponibilità presente nella contabilità speciale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DISPONE

CAPO I

Disposizioni in materia di pianificazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio e iniziative pubbliche finalizzate a favorire le delocalizzazioni e la ricostruzione privata

Articolo 1

Piano per la messa in sicurezza del territorio del Comune di Casamicciola e ricognizione del fabbisogno degli interventi nei Comuni dell'isola di Ischia

1. È approvato il documento di aggiornamento del “*Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia*”, di cui all'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, allegato alla presente ordinanza (All. 1), sulla base delle intese e dei pareri espressi nella Conferenza di servizi del 9 aprile 2024.

Tale Piano, il cui importo complessivo ammonta ad euro 178.000.000,00 per il Comune di Casamicciola Terme, integra l'allegato n. 6 dell'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e contiene l'indicazione degli interventi prioritari per un importo di euro 51.000.000,00, di cui si dispone l'immediata attuazione.

Il piano contiene altresì la ricognizione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per gli altri comuni dell'isola di Ischia, ai sensi del già citato art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, per un importo complessivo di euro 209.000.000,00.

2. La localizzazione degli interventi di cui al comma precedente tiene conto della zonizzazione delle aree colpite dal sisma e dalla frana trasmessa dall'Autorità di Bacino Distrettuale, allegata al Piano di cui al comma 1, con specifica evidenza della correlazione tra gli interventi di messa in sicurezza del rischio idrogeologico e la ricostruzione.
3. Le aree interessate dagli interventi ricompresi nel Piano commissariale di cui al precedente comma 1 sono soggette a vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio per ragioni di pubblica utilità, ai sensi del Testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e con le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali, anche applicando le deroghe previste dall'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

4. L'approvazione da parte del Commissario straordinario del progetto di fattibilità tecnico-economica ha gli effetti di variante agli strumenti urbanistici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19 del richiamato d.P.R. n.327 del 2001.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, il Commissario straordinario, nei limiti riconosciuti dall'art. 13, comma 4 bis del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022 e in attuazione delle previsioni dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, opera in deroga alle disposizioni di leggi vigenti e al codice dei contratti pubblici, in considerazione dell'assoluta urgenza dei lavori da realizzare. Alle controversie relative agli interventi di cui al periodo precedente si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo.
6. In considerazione della straordinaria urgenza degli interventi, gli affidamenti degli incarichi di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) possono essere disposti in forma diretta dal Commissario straordinario o da soggetto da lui delegato, anche al di sopra della soglia comunitaria e comunque entro il limite di valore di euro 221.000,00, nell'ambito delle professionalità iscritte all'albo dei fornitori, istituito ai sensi del decreto commissariale n. 1737 del 30 maggio 2023, come da ultimo aggiornato con decreto n. 1908 del 7 marzo 2024, nel rispetto del principio di rotazione e delle specifiche competenze professionali necessarie per l'espletamento dei servizi tecnici. In tali casi si applica la decurtazione dei compensi previsti nella tariffa professionale di cui al DM 17 giugno 2016 nella misura del 20%. Gli importi dei singoli interventi oggetto di affidamento dei servizi tecnici possono essere ridefiniti con determina dirigenziale sulla base delle risultanze del Documento di indirizzo della progettazione (DIP).
7. Stante la straordinaria urgenza, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 nonché delle altre opere di ricostruzione pubblica post sisma e post frana, la Struttura commissariale e gli altri soggetti attuatori possono avviare l'esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori anche prima della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Limitatamente all'affidamento dei servizi tecnici di importo fino ad euro 140.000,00 nonché dei lavori fino ad euro 500.000,00, si applicano, in deroga, le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

8. Sulla base delle risultanze dei PFTE ed entro i limiti delle risorse disponibili, il Commissario straordinario provvede con decreto alla rideterminazione definitiva degli importi dei singoli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1.

Articolo 2

Ricostruzione pubblica mediante acquisizione di edifici finalizzata alla delocalizzazione

1. Il Commissario straordinario, allo scopo di favorire la realizzazione di unità immobiliari finalizzate alla rilocalizzazione degli immobili danneggiati dal sisma e dalla frana, oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, promuove l'acquisizione di edifici o complessi immobiliari dismessi tenendo conto delle manifestazioni di interesse presentate a seguito della pubblicazione dell'avviso in data 30 marzo 2023 e successive proroghe. A tal fine il Commissario, previa valutazione estimativa da parte dell'Agenzia del Demanio, determina con proprio provvedimento, tenendo conto delle domande pervenute ai sensi dell'avviso pubblico, i costi di acquisizione degli immobili nonché degli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione e delle capacità insediative degli stessi, distinti per unità immobiliari ad uso abitativo o ad uso produttivo e commerciale.
2. L'acquisizione degli edifici nonché gli interventi necessari a rendere gli stessi agibili, sono assicurati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.
3. Gli edifici e le unità immobiliari di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio del Comune territorialmente competente e assegnate in proprietà agli aventi titolo mediante decreti di trasferimento sulla base delle graduatorie prevista dal successivo articolo 3.
4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, il Commissario straordinario e i Comuni possono promuovere la costituzione di consorzi, cooperative o condomini tra proprietari danneggiati, previa acquisizione della volontà degli aventi diritto prioritariamente ricompresi nelle graduatorie di cui al successivo articolo 3.

In tal caso, il Commissario straordinario provvede con proprio provvedimento a disciplinare l'attribuzione della proprietà delle unità immobiliari facenti parte degli edifici da acquisire di cui al precedente comma 1, nonché l'attuazione degli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione degli immobili medesimi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 3

Graduatorie dei soggetti ammessi alla delocalizzazione

1. Il Commissario straordinario, approva, con proprio decreto, uno o più avvisi pubblici finalizzati alla formazione di graduatorie degli aventi diritto che, su base volontaria, intenderanno optare per l'assegnazione in proprietà di unità immobiliari in alternativa alla concessione del contributo. La formazione delle graduatorie di cui al periodo precedente è finalizzata alla determinazione quantitativa delle unità immobiliari necessarie ai fini dell'acquisizione degli edifici di atterraggio delle delocalizzazioni degli immobili danneggiati di cui al precedente articolo 2.
2. Nell'ambito delle graduatorie degli aventi diritto di cui al presente articolo, sottoposte ad aggiornamento periodico, è data priorità nell'ordine:
 - a) ai soggetti legittimati interessati da delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023;
 - b) ai soggetti legittimati beneficiari del contributo di autonoma sistemazione (CAS);
 - c) ai soggetti legittimati residenti nei territori danneggiati dal sisma e dalla frana.
3. Fermi restando i criteri di priorità previsti dal precedente comma 2, i punteggi da attribuire ai fini delle graduatorie tengono conto, altresì, dei dati reddituali risultanti dall'ISEE.
4. I provvedimenti di assegnazione degli immobili, attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo assicurano, comunque, il rispetto del consenso dell'avente titolo e del principio di equivalenza economica tra il contributo concedibile per l'unità immobiliare danneggiata, calcolato ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, esclusa la maggiorazione del 30% di cui all'art. 7, comma 1 della medesima ordinanza, e il costo complessivo di acquisto e ristrutturazione degli immobili di atterraggio assegnati in via sostitutiva, prevedendo, in caso di differenza di valore, la misura dei conguagli a carico o a favore dell'assegnatario.

Articolo 4

Piano degli interventi di demolizione pubblica

1. In attuazione degli indirizzi di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, è approvato il piano generale di demolizione pubblica dei fabbricati di cui all'Allegato 2.
2. Il piano di cui al comma 1 è suddiviso per lotti omogenei di intervento, individuati di concerto con i Comuni interessati, tenendo conto dei fabbricati:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- a. che in ragione dello stato di danno non possano essere recuperati tramite intervento di riparazione;
 - b. che, indipendentemente dall'ambito in cui sono situati, costituiscano pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero impediscano il normale esercizio dei diritti connessi alla ricostruzione privata o pubblica;
 - c. per i quali non sia economicamente vantaggioso in termini di spesa pubblica provvedere alla messa in sicurezza.
3. Gli interventi sono realizzati mediante affidamenti dei lavori da parte della Struttura commissariale, ai sensi del decreto n. 1918 del 13 marzo 2024 concernente *“Lavori di demolizione e rimozione delle macerie speciali di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 21 luglio 2023: Nomina del Responsabile Unico di progetto e altre disposizioni”*.
4. Il progetto di demolizione riguardante i singoli lotti è sottoposto al parere del comitato tecnico di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, approvato con determina dirigenziale e trasmesso ai proprietari interessati.

Resta ferma la facoltà del proprietario dell'immobile di provvedere autonomamente alla demolizione del fabbricato entro il termine che sarà assegnato con la trasmissione del progetto di cui al periodo precedente. In caso di opposizione dei proprietari al progetto di demolizione, provvede il sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del Testo unico degli enti locali, ove ne ricorrano i presupposti.

Qualora il proprietario provveda autonomamente alla demolizione allo stesso spetta il contributo nella misura prevista dalle ordinanze commissariali vigenti.

Ove invece la demolizione avvenga a cura della Struttura commissariale, il relativo costo sarà decurtato dal contributo di ricostruzione o di delocalizzazione.

5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023, la realizzazione degli interventi di demolizione pubblica di cui al presente articolo non pregiudica in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi dei soggetti titolari degli immobili demoliti, sia con riguardo al diritto al conseguimento del contributo per la ricostruzione o per la delocalizzazione, che della definizione delle eventuali domande di condono edilizio pendenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Sono fatte salve diverse future disposizioni previste dal Piano di ricostruzione che sarà approvato dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 24 bis del decreto-legge n. 109 del 2018.

Articolo 5

Pianificazione degli interventi di ricostruzione privata post sisma e post frana

1. Sulla base delle intese raggiunte nella Conferenza Speciale di Servizi del 9 aprile 2024, la Regione Campania provvede ad adottare il piano di ricostruzione di cui all'art. 24 bis del decreto-legge n. 109 del 2018, così come integrato dall'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, entro il termine del 30 giugno 2024.

Il Piano di ricostruzione della Regione Campania, che ha per oggetto la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma e dalla frana, indica gli edifici che dovranno essere obbligatoriamente delocalizzati in ragione dell'elevato rischio idrogeologico e sismico, definisce il ridisegno urbanistico in particolare delle aree soggette a delocalizzazione obbligatoria, indica le conseguenti componenti infrastrutturali, promuove la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa *“per la definizione degli aspetti paesaggistici del Piano di Ricostruzione dei comuni di Casamicciola Terme, Forio d'Ischia e Lacco Ameno interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022”*, sottoscritto in data 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli.

2. Ai sensi dell'art. 5 ter, comma 3, del decreto-legge n. 186 del 2022, gli interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico previsti nel Piano commissariale di cui al precedente articolo 1, comma 1, integrano il Piano di ricostruzione post sisma e post frana di competenza della Regione Campania.
3. Il termine per l'approvazione del piano stralcio del PAI da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale, di cui all'art. 5 quater del decreto-legge n. 186 del 2022, è fissato al 31 maggio 2024, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il piano della ricostruzione di cui al comma 1 tiene conto della pianificazione dell'assetto idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 6

Programmazione degli interventi di ricostruzione privata degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e di ricostruzione e ripristino di quelli danneggiati dalla frana del 2022

1. È approvato il “*Piano-programma degli interventi di ricostruzione privata con l’individuazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022*”, costituito dalle cartografie contenenti le definizioni e prescrizioni dei diversi ambiti, allegato alla presente ordinanza (All. 3), redatte sulla base dell’individuazione delle zone d’ambito e dei relativi interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico rimessa dall’Autorità di Bacino Distrettuale con nota richiamata in premessa.

Fino all’approvazione del piano di ricostruzione da parte della Regione Campania, gli interventi ammissibili sono basati sulle cartografie di cui al periodo precedente.

2. Il piano programma di cui al comma precedente individua gli edifici danneggiati dal sisma e dalla frana suddividendoli nelle seguenti 4 categorie, che tengono conto della previsione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico contenuta nel piano di cui al precedente articolo 1, comma 1:

a) attuazione diretta degli interventi di ricostruzione:

1. degli aggregati ed edifici, di colore verde scuro, non ricompresi in alcun ambito, per i quali è ammessa la realizzazione diretta sulla base delle disposizioni dell’ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022;
2. degli aggregati ed edifici, di colore verde chiaro, ubicati all’interno degli ambiti F1 ed F2, per i quali è ammessa la realizzazione diretta sulla base delle disposizioni dell’ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022; l’agibilità degli stessi è subordinata al collaudo degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già avviati relativi alle aree di riferimento;

b) attuazione degli interventi di ricostruzione previa approvazione dei progetti di mitigazione del rischio idrogeologico: aggregati ed edifici ubicati in aree soggette alla preventiva realizzazione delle opere di mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, per i quali la domanda di contributo può essere presentata, anche in forma semplificata ai sensi del successivo articolo 8, comma 4. Il decreto di concessione del contributo potrà essere emanato solo a seguito dell’approvazione dei relativi progetti pubblici da parte della Struttura



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

commissariale. Tali edifici, identificati con il colore arancione, sono ricompresi nell'ambito D per il quale sono previsti gli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico nel piano di cui al precedente articolo 1, comma 1. L'agibilità dei suddetti edifici è subordinata al collaudo degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico relativi all'ambito di riferimento;

- c) attuazione degli interventi sulla base delle previsioni delle norme di salvaguardia del piano stralcio del PAI e di quelle che saranno contenute nel piano definitivamente approvato dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022. Tali edifici, di colore giallo, sono ricompresi nell'ambito E interessato dalla propagazione e invasione di fenomeni franosi a massima intensità attesa alta (colate) e di flussi idrici ed iperconcentrati a pericolosità molto elevata. In tali aree sono ammessi gli interventi edilizi di cui all'art. 3, lett. b) e c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché gli ulteriori interventi edilizi, ove ne sia dimostrata la necessità ai fini della mitigazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio ai sensi dell'art. 20, lett. d), del PAI 2015, sulla base del rinvio operato dall'art. 3 dell'allegato 5 del piano stralcio adottato con decreto del segretario generale n. 561 del 4 agosto 2023. Sono fatte salve le successive disposizioni che saranno contenute nel piano stralcio del PAI, che sarà approvato ai sensi dell'art. 5 quater del decreto-legge n. 186 del 2022;
- d) attuazione degli interventi di ricostruzione previa approvazione del piano di ricostruzione: aggregati ed edifici ubicati in aree ad elevato rischio e oggetto di possibile delocalizzazione obbligatoria, sulla base delle previsioni del piano di ricostruzione approvato dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 24 bis del decreto-legge n.109 del 2018 e dell'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022 e del piano stralcio PAI approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale, ai sensi dell'art. 5 quater del decreto-legge n. 186 del 2022. Tali edifici, di colore marrone, sono ricompresi negli ambiti A, B, C, G e H della zonazione dell'Autorità di Bacino e nella zona ATO 1-F (infrastruttura verde e di mitigazione) individuata dalla Regione Campania.
3. Nei limiti e alle condizioni indicati dal precedente comma 2, sono ammessi gli interventi edilizi con le procedure disciplinate dall'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 7

Disposizioni finalizzate a promuovere la realizzazione di impianti per il trattamento e il riuso materiali provenienti dalle demolizioni

1. Allo scopo di dare attuazione ai principi di economia circolare e di conseguire vantaggi economici e ambientali, il Commissario Straordinario promuove il recupero e riuso di prossimità dei materiali provenienti dalle demolizioni degli edifici e manufatti danneggiati dal sisma del 2017 e dalla frana del 2022, anche tenendo conto del piano di demolizioni di cui al precedente articolo 4, attraverso la semplificazione di procedure per la realizzazione di impianti di recupero degli inerti, considerata la carenza di stabilimenti a tal fine preposti sull'isola di Ischia.
2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Gli stessi dovranno essere realizzati con caratteristiche tecniche tali da assicurare la cessazione di qualifica di rifiuto (*end of waste*) dei materiali inerti attraverso la selezione, la cernita e il trattamento dei materiali misti da costruzione e demolizione ai sensi dell'art. 184 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Gli impianti medesimi dovranno inoltre consentire lo stoccaggio dei rifiuti diversi dai materiali di costruzione, sempreché rinvenienti dalle demolizioni e dalla rimozione delle macerie, al fine di facilitarne le attività di trasporto verso gli impianti di destinazione finale.

3. Il Commissario Straordinario verifica la disponibilità di soggetti qualificati a realizzare, con iniziativa privata e senza oneri per la contabilità speciale commissariale, gli impianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, emanando un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni di volontà da parte di operatori economici idonei a realizzare gli impianti medesimi. La manifestazione di volontà dovrà contenere l'indicazione della disponibilità e delle caratteristiche del sito di ubicazione dell'impianto, delle condizioni tecnico-economiche e delle tempistiche di realizzazione dello stesso, in coerenza con le indicazioni per la gestione delle macerie contenute nel documento di Protezione Civile intitolato "*Indicazioni operative per la gestione delle macerie a seguito di evento sismico*" del 13 dicembre 2023.
4. Al fine di esaminare le proposte che saranno acquisite in esito all'avviso pubblico di cui al precedente comma 3, è istituita una Conferenza Speciale di Servizi composta da tutti gli Enti competenti al rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- impianti di recupero di cui ai commi 1 e 2. La Conferenza provvede, altresì, ad acquisire tutti i pareri necessari per consentire alla Regione Campania di autorizzare la realizzazione dell'impianto ai sensi del successivo comma 5.
5. All'esito della Conferenza di Servizi di cui al precedente comma 4 e della successiva richiesta di autorizzazione da parte del soggetto individuato con l'avviso pubblico di cui al precedente comma 3, entro 30 giorni dalla richiesta medesima, la Regione - Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti - autorizzazioni ambientali, autorizza la realizzazione dell'impianto di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2.
 6. Nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge, il Commissario straordinario può con decreto prevedere misure di accelerazione e semplificazione delle procedure autorizzatorie, anche in deroga alle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento ai termini previsti dall'art. 19, nonché all'art. 208 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Potrà inoltre utilizzare le deroghe previste dall'OCDPC n. 948 del 2022.

CAPO II

Disposizioni in materia di pianificazione e programmazione della ricostruzione privata

Articolo 8

Disciplina dei termini delle domande per la ricostruzione privata e la delocalizzazione degli immobili danneggiati

1. Al fine di consentire un'efficace programmazione degli interventi di ricostruzione e l'accelerazione dei relativi procedimenti, per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione, ricostruzione o delocalizzazione degli edifici danneggiati, dovranno essere rispettati i termini di cui al presente articolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. Per gli edifici singoli e i condomini di colore verde, di cui al precedente articolo 6, comma 2, lett. a), punti 1. e 2., i termini per la presentazione della domanda di contributo sono fissati, rispettivamente, come segue:
 - i) per gli edifici singoli:
 - a) per i beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) il termine di presentazione della domanda di contributo è il 31 luglio 2024;
 - b) per tutti i proprietari di prime abitazioni ad esclusione di quelli di cui alla precedente lett. a), il termine per la presentazione della domanda di contributo è il 31 ottobre 2024;
 - c) per tutti gli altri aventi diritto non ricompresi nelle precedenti lettere a) e b) il termine è il 31 dicembre 2024;
 - ii) Per gli edifici condominiali si applicano:
 - a) i termini previsti dalla precedente lettera i). a), in presenza di unità immobiliari di soggetti percettori di CAS con superficie superiore al 50% di quella complessiva del condominio;
 - b) i termini previsti dalla precedente lettera i). b), in presenza di unità immobiliari di soggetti percettori di CAS con superficie inferiore al 50% di quella complessiva del condominio.
 - c) i termini previsti dalla precedente lettera i). c), in tutti gli altri casi.
3. Per gli immobili ricompresi negli ambiti D di cui al precedente articolo 6, comma 2, lett. b), (edifici di colore arancione) i termini per la presentazione delle domande di contributo nonché dei relativi elaborati richiesti ai sensi dell'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, ferma restando la possibilità di presentare domanda di contributo anche in forma semplificata con le modalità di cui al successivo comma 4, lett. ii), sono fissati in 90 giorni decorrenti dall'approvazione del progetto di mitigazione del rischio corrispondente ovvero da termine diverso stabilito con specifico provvedimento commissariale.
4. Fermi restando i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, le domande di contributo sono presentate con le seguenti modalità:
 - i) in assenza di condoni pendenti, ovvero in presenza di titolo in sanatoria rilasciato, la domanda deve essere corredata da tutti i relativi elaborati tecnici ed amministrativi previsti dall'ordinanza n.17 del 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- ii) in presenza di condoni pendenti la domanda è presentata in forma semplificata, anche in modalità non telematica, asseverata dal professionista incaricato con le modalità previste dell'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza n. 17 del 2022, corredata esclusivamente della seguente documentazione:
 - a. una relazione tecnica asseverata contenente una rappresentazione planimetrica delle volumetrie esistenti e la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti al sisma del 2017 e alla frana del 2022, con allegata la scheda AeDES o AEDEI, ove disponibili, o l'ordinanza di sgombero;
 - b. una relazione attestante lo stato legittimo dell'immobile, ai sensi dell'articolo 9 bis del d.P.R. n. 380 del 2001;
 - c. l'attestazione della domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 109 del 2018, con descrizione dell'abuso oggetto di condono e allegazione della domanda e dei documenti presentati.
 - d. l'impegno all'integrazione della domanda presentata entro i termini previsti dalla presente ordinanza.
- 5. La domanda semplificata è ammessa per l'intero edificio condominiale anche qualora il condono da definire sia riferito ad una singola unità immobiliare.
- 6. Il termine per il completamento della domanda semplificata di cui al comma 4, con la documentazione prescritta ai sensi dell'ordinanza n. 17 del 2022, è fissato in 90 giorni dall'avvenuta acquisizione del titolo in sanatoria, ovvero da diverso termine stabilito in sede di Conferenza di Servizi. Nelle more del completamento della domanda sono sospesi i termini istruttori.
- 7. Gli Uffici procederanno all'esame istruttorio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, dando priorità alle domande presentate dai percettori del contributo di autonoma sistemazione (CAS) nonché, in via graduata, alle domande relative agli edifici di prima abitazione e, conseguentemente, agli edifici ad uso produttivo e commerciale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

8. Per i beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda di contributo previsti dalla presente ordinanza, comporta la sospensione dell'erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione fino alla data di presentazione della domanda di contributo per la riparazione, ricostruzione o delocalizzazione dell'edificio danneggiato completa di tutta la documentazione necessaria alla sua definizione.
9. In tutti i casi previsti dal presente articolo, il mancato rispetto dei termini fissati determina l'avvio delle procedure sostitutive di cui al successivo articolo 11.
10. Ai fini del controllo e del monitoraggio dei termini di competenza della Struttura commissariale, i beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione integrano la comunicazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione del contributo medesimo, di cui all'ordinanza n. 26 del 25 gennaio 2024, con la dichiarazione del rispetto dei termini previsti dal presente articolo, relativamente alla trasmissione della domanda di contributo ovvero dei motivi ostativi alla presentazione della medesima. A tali fini con successivo decreto del Commissario Straordinario sarà approvato il nuovo modello per la comunicazione dei requisiti previsti per l'erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione.
11. Fermi restando i termini di cui al successivo articolo 10 previsti per gli aggregati, non sono tenuti al rispetto dei termini indicati dal presente articolo i proprietari degli immobili situati negli ambiti di cui al precedente articolo 6, comma 2, lett. b), c) e d), sempreché non si siano verificati i presupposti per i quali risulti possibile la redazione del progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

Articolo 9

Disciplina degli interventi edilizi unitari nelle Unità Minime di Intervento (UMI)

1. Il Commissario straordinario individua le Unità Minime di Intervento (UMI) degli edifici danneggiati, così come trasmesse dalla Regione Campania, al fine di disciplinare le misure finalizzate alla ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati tramite interventi unitari.
2. Le UMI sono costituite da uno o più aggregati edilizi, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e) dell'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 e successive modifiche e integrazioni nonché da eventuali edifici isolati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

3. In presenza di un aggregato edilizio composto da almeno due edifici inagibili muniti di schede AeDES o AeDEI a seguito degli eventi sismici o franosi e adibiti, alla data degli eventi, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo e/o destinate a pertinenza e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ad un livello operativo superiore o uguale a L1, può procedersi ad intervento unitario di miglioramento, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo, previa obbligatoria costituzione dei proprietari medesimi in consorzio e presentazione di un'unica domanda di contributo.
4. La progettazione unitaria di cui al comma 3, che deve garantire un livello di sicurezza uniforme, e la costituzione del consorzio tra proprietari, sono obbligatori in presenza di interventi, all'interno delle UMI, che prevedano la demolizione e ricostruzione degli edifici che compongono l'aggregato, e comunque in tutti i casi in cui le norme tecniche lo impongano per motivi correlati alla sicurezza sismica dell'edificio. Il Commissario straordinario può comunque, in ogni momento, individuare con proprio provvedimento, prioritariamente per gli edifici all'interno delle UMI situate negli ambiti previsti dal precedente articolo 6, comma 2, lettera a), gli aggregati per i quali sia necessario provvedere ad intervento unitario.
5. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi unitari all'interno delle UMI, per la determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l'aggregato sia costituito da almeno tre edifici. Qualora l'intervento unitario, realizzato ai sensi del successivo comma 12, riguardi un unico isolato all'interno della medesima UMI, composto da almeno tre edifici, anche non interconnessi, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 15%.
6. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino superfici utili superiori al 50% di quelle complessive dell'aggregato ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
7. Tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese nell'assemblea consortile con deliberazione dei rappresentanti delle unità strutturali che costituiscono più del 50% delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

superfici dell'intero aggregato. Nel caso di interventi riguardanti unità strutturali composte da più unità immobiliari già costituite in condominio al momento del sisma, il condominio ha diritto a un solo rappresentante che, con un unico voto, esprimerà la volontà dei condomini, già formatasi con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 109 del 2018.

8. All'intervento unitario può procedersi anche qualora alcuni edifici dell'aggregato edilizio siano caratterizzati da un livello operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1, maggiorati delle stesse percentuali di cui al precedente comma 5.
9. E' autorizzabile l'intervento unitario anche nelle ipotesi in cui all'interno dell'aggregato, anche composto di due soli edifici, ci sia la presenza di edifici agibili qualora venga asseverato dal professionista incaricato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza sismica per l'intero aggregato. In tali casi, il contributo è calcolato prendendo a riferimento la superficie dei soli edifici oggetto di provvedimento di inagibilità a seguito degli eventi sismici o calamitosi, ma gli edifici agibili sono calcolati ai fini degli incrementi di cui al precedente comma 5.
10. L'unitarietà dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice.
11. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle NTC in quanto compatibili con la specifica definizione di aggregato edilizio di cui alla presente ordinanza. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutta la documentazione amministrativa e progettuale prevista dall'ordinanza n.17 del 2022. Il contributo è determinato in relazione al costo convenzionale ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato.
12. In presenza di aggregati edilizi di cui al presente articolo, può procedersi ad un intervento unitario di demolizione e ricostruzione di singole unità strutturali e adeguamento sismico delle altre unità, anche mediante la realizzazione di un giunto sismico. Per gli edifici non demoliti, nel rispetto delle previsioni di cui al §8.4.3 delle NTC vigenti (lettere a), b) e d)), dovrà essere eseguito un intervento di adeguamento sismico che raggiunga almeno il valore di $\square E \geq 0,80$. L'esecuzione di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

differenti categorie di intervento deve essere adeguatamente motivata dal progettista sulla base di oggettive ragioni scaturenti dalla particolare situazione riscontrata.

13. È sempre consentita, all'interno delle UMI di cui al comma 2, la costituzione di consorzi ovvero analoghi enti associativi, tra aggregati ed edifici singoli, ancorché non interconnessi, per la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici interessati all'intervento unitario.
14. Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione congiunta di cui al comma precedente è assicurata mediante la costituzione di un unico soggetto giuridico, a cui partecipano i soggetti legittimati con potere di voto proporzionale alle superfici delle unità immobiliari rappresentate, con il compito di procedere alla scelta del tecnico, o dei tecnici, per la progettazione unitaria degli interventi e per ogni ulteriore attività ad essa connessa, nonché alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori.
15. Con le medesime modalità di cui al comma precedente è effettuata la nomina di un coordinatore per la gestione della fase congiunta con funzioni analoghe a quelle previste per il presidente dei consorzi. Gli eventuali compensi del coordinatore rientrano nei costi ammissibili a contributo dell'intero intervento.
16. La disciplina prevista dal presente articolo si applica, previa approvazione del progetto da parte degli Enti competenti con le modalità previste dalla vigente disciplina urbanistica ed edilizia, anche alle ipotesi in cui il progetto dia luogo alla realizzazione, all'interno della medesima UMI, di edifici differenti rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità. Resta fermo che il contributo concedibile è calcolato sulle superfici legittimate degli edifici danneggiati.

Articolo 10

Termini per la costituzione dei consorzi

1. I proprietari degli edifici all'interno delle UMI situate negli ambiti previsti dal precedente articolo 6, comma 2, lett. a), entro 60 giorni dal provvedimento del Commissario straordinario con il quale sono identificati gli aggregati per i quali è necessario provvedere ad una progettazione unitaria dell'intervento di riparazione o ricostruzione ai sensi del precedente articolo 9, comma 4,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

procedono alla costituzione del consorzio obbligatorio per la presentazione di un'unica domanda di contributo. Il termine per la presentazione della domanda di contributo è fissato entro i successivi 90 giorni dalla costituzione del consorzio.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente comporta l'avvio dell'azione sostitutiva disciplinata dal successivo articolo 11.

Articolo 11

Azioni sostitutive del Commissario Straordinario

1. In coerenza con l'art. 7, comma 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 3820 e successive modifiche e integrazioni, e fermi restando i poteri di ordinanza sindacale previsti dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), al fine di garantire la sicurezza degli edifici e delle persone, l'incolumità pubblica, i diritti alla ricostruzione da parte degli aventi titolo, nonché in tutti i casi in cui non siano rispettati i termini previsti dalla presente ordinanza o da altro provvedimento anche di diversa autorità, il Commissario straordinario promuove un intervento sostitutivo del proprietario o dei proprietari inerti nell'espletamento delle procedure necessarie ai fini della ricostruzione.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo 8 per la presentazione della domanda di contributo, il Commissario straordinario promuove l'individuazione di un tecnico da incaricare richiedendo agli ordini professionali l'indicazione dei professionisti sulla base delle disposizioni di cui al successivo articolo 12 e la trasmette al soggetto legittimato alla richiesta di contributo che, entro i successivi 15 giorni, procede alla scelta del professionista e alla stipula del contratto.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo 10, comma 1, concernente la costituzione dei consorzi obbligatori e la presentazione da parte dei medesimi della domanda di contributo, il Commissario straordinario, entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, invita i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i soggetti legittimati che rappresentino superfici utili superiori al 50% degli edifici per i quali è previsto l'intervento unitario obbligatorio non adempiono, il Commissario procede d'ufficio alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

costituzione del consorzio e alla nomina del presidente e avvia le procedure sostitutive relative all'individuazione del professionista disciplinate dal precedente comma 2.

4. Anche nel caso di consorzio volontario od obbligatorio regolarmente costituito, il Commissario si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento con le modalità previste dal precedente comma nei confronti dei proprietari che risultino inerti, dissenzienti o irreperibili, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, come integrato dall'art. 3 septies del decreto-legge n. 3 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

Il Commissario, anche al fine di dirimere dissensi in ordine alle procedure connesse alla domanda di concessione del contributo ovvero alla realizzazione dei lavori, compresi quelli di demolizione, può in ogni momento acquisire il consenso del proprietario o dei proprietari all'esecuzione in loro vece degli adempimenti previsti dalle ordinanze che disciplinano la ricostruzione privata, eventualmente attribuendo la progettazione dell'intervento con le modalità di cui al precedente comma 2.

Articolo 12

Istituzione dell'Elenco dei professionisti per la ricostruzione e Convenzione con gli ordini professionali

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente articolo 11, è istituito presso la Struttura commissariale l'"Elenco dei professionisti per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017 e dalla frana del 2022", in attuazione della Convenzione di cui al presente articolo.

Il Commissario straordinario, con successivo decreto, può disporre l'utilizzo dell'Elenco di cui al capoverso precedente anche per finalità ulteriori connesse alla ricostruzione privata e pubblica.

2. Il professionista si iscrive all'Elenco tramite PEC trasmessa alla Struttura commissariale e agli ordini o collegi professionali di appartenenza attraverso la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) domanda di iscrizione indicante le generalità, il numero di iscrizione all'Albo di appartenenza in corso di validità, il codice fiscale e la partita IVA, l'indicazione del contratto di assicurazione professionale in essere;
 - b) curriculum professionale con l'indicazione delle competenze tecniche specifiche e l'organizzazione dello studio o dell'associazione professionale di appartenenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- c) certificato penale e del casellario giudiziario relativo ad eventuali carichi pendenti in corso di validità.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario, l'ordine dei Geologi della Regione Campania, l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, ed il collegio dei Geometri della Provincia di Napoli, recante *“Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'«Elenco» di professionisti abilitati e qualificati a supporto dei cittadini per l'affidamento degli incarichi connessi alla ricostruzione privata degli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre 2022”*.
 4. Lo schema di Protocollo d'intesa, di cui al precedente comma 3, costituente l'Allegato 4, contiene: a) gli obiettivi condivisi dalle Parti; b) la procedura finalizzata alla determinazione dell'Elenco; c) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco; d) la formazione degli iscritti nell'Elenco; e) gli impegni delle Parti; f) il Monitoraggio.
 5. È approvato lo schema di contratto tipo (All. 5) per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2017 e post-frana 2022 sull'isola di Ischia.
 6. I professionisti iscritti nell'Elenco, in relazione alle attività disciplinate dalla presente ordinanza:
 - ii) devono stipulare contratti in conformità con il contratto tipo di cui al presente articolo;
 - iii) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti;
 - iv) devono essere iscritti nell'elenco antimafia relativo al sisma dell'Italia Centrale 2016/2017 (<https://gedis.i.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti>);
 7. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti al precedente comma comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco di cui alla presente ordinanza e la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto per i servizi tecnici.
 8. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente articolo 11, il Commissario richiede a ciascuno degli ordini/collegi professionali l'indicazione di una terna di nominativi tra gli iscritti nell'Elenco, che verrà fornita entro 10 giorni dalla richiesta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

9. Il soggetto legittimato provvede a scegliere il professionista incaricato tra i nominativi forniti e, nei successivi 15 giorni, conferisce l'incarico stipulando il contratto secondo lo schema tipo di cui al presente articolo, trasmettendolo alla Struttura commissariale.
10. Il professionista incaricato assume la qualità di coordinatore dell'intervento e, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad indicare le altre figure professionali necessarie o eventualmente opportune per la realizzazione dell'intervento nonché a provvedere alla presentazione della domanda di contributo e di ogni adempimento conseguente, corredata dal progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto medesimo.
11. Ai professionisti iscritti nell'Elenco di cui al presente articolo non possono essere conferiti più di 5 incarichi contemporanei.

CAPO III

Ulteriori disposizioni procedurali sulla ricostruzione privata

Articolo 13

Disposizioni in materia di pagamento di Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL)

1. L'articolo 13 dell'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, come modificato dall'art. 15 dell'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, è sostituito dal seguente:
“1. Il contributo, nei limiti e nei termini di cui all'art. 25 comma 3 del decreto-legge n. 109 del 2018, è erogato dal Commissario straordinario all'impresa esecutrice dei lavori e ai professionisti incaricati, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo, a valere sui fondi della Contabilità speciale n. 6103 accesa sulla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) fino al 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione alla struttura commissariale del primo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

b) fino all'ulteriore 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione del secondo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;

c) fino all'ulteriore 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione del terzo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;

d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto con riferimento al D.M. 7 marzo 2018, n.49, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli resisi necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;

e) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alla lettera d) del precedente comma, il direttore dei lavori trasmette alla Struttura commissariale la seguente documentazione: a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

progetto di miglioramento/adeguamento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dal Comune in corso d'opera; b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle vigenti Norme tecniche per le costruzioni; c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e corredato di quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Inoltre, dove previsto dalla normativa di riferimento, dovrà essere trasmesso il DURC di congruità; d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere prodotte alla Struttura commissariale e conservate in copia dal beneficiario per essere esibite a richiesta degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo e per le spese sostenute dal richiedente; e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti con indicazione planimetrica dei coni ottici.

3. Il Direttore dei lavori, nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo e ai fini dell'erogazione del contributo, in occasione della richiesta di pagamento esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge n. 241 del 1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:

- a. lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;*
- b. l'esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite dal precedente comma 1, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell'esecuzione;*
- c. il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l'erogazione;*
- d. l'avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del DURC di congruità.*

4. Ai fini dell'erogazione dei contributi il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere:

- a. con riferimento all'importo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori e a quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 3, entro 15 giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come sopra individuate;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

b. con riferimento all'importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l'asseverazione di cui al comma 3, nonché la documentazione di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori. Eventuali ritardi non congruamente motivati da parte del Direttore dei lavori costituiscono presupposto per la segnalazione della condotta da parte della Struttura commissariale all'Ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto di affidamento dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

5. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario inoltra la richiesta alla Struttura commissariale per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile.

6. Per la liquidazione delle spese tecniche relative alla successiva fase esecutiva, le stesse saranno erogate in base agli stati di avanzamento dei lavori con le stesse percentuali di cui al comma 1 del presente articolo.

7. La Struttura commissariale eroga i contributi di cui ai precedenti commi previa verifica, altresì, della regolarità contributiva tramite DURC di tutti gli operatori economici interessati (imprese e tecnici).

8. Previa comunicazione di inizio dei lavori, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo (SAL 0), non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. L'anticipo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL.

9. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tale ipotesi il richiedente, tramite la procedura informatica, inoltra la richiesta di anticipo alla Struttura commissariale, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario.

10. Nell'ipotesi in cui la polizza fideiussoria non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Commissario straordinario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità.

11. Dopo l'erogazione del contributo a saldo, il Commissario straordinario provvede a svincolare la polizza fideiussoria a seguito della verifica della insussistenza di motivi ostativi.

12. Alla compensazione dell'anticipo percepito ai sensi del comma 8 si procede sulla base degli stati di avanzamento calcolati sull'importo residuo”.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai decreti di concessione emanati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Il Commissario straordinario provvede, con successivo decreto, a disciplinare i contenuti minimi del Cartello di cantiere, in coerenza con le disposizioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, nonché del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Articolo 14

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023

1. L'ordinanza commissariale n. 24 del 21 luglio 2023 è modificata come segue:
 - a) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: “2. *Le previsioni di cui al comma 1 sono altresì applicabili anche agli edifici che, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, presentano scheda AeDEI con esito C o C-F, in considerazione delle condizioni di parziale inagibilità in cui si trovano e della porzione non trascurabile dell'edificio e/o dell'area di sedime con un danno tale da determinare una variazione significativa delle condizioni strutturali, funzionali ed igienico sanitarie precedenti all'evento, che ne impediscono l'utilizzo alle stesse condizioni di sicurezza pre-evento”.*
 - b) Il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: “Al fine di favorire processi di rigenerazione urbana e riqualificazione paesaggistica sono autorizzabili interventi di delocalizzazione parziale come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lett. e). Le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

delocalizzazioni possono attuarsi anche per una parte delle unità immobiliari ricomprese negli edifici condominiali, negli aggregati o in compendi immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, con possibilità di acquisire, recuperare o ricostruire uno o più edifici da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari, anche mediante demolizione delle sole unità immobiliari oggetto di delocalizzazione volontaria, ferma restando ogni garanzia in ordine alla sicurezza strutturale degli edifici. Nell'ipotesi di condominio regolarmente costituito, la deliberazione dell'assemblea è assunta con la maggioranza di cui all'art. 21, comma 11, del decreto-legge n. 109 del 2018”.

- c) *All'art. 8 è aggiunto il seguente comma 7: “7. In ragione dell'obbligo di demolizione del fabbricato da delocalizzare di cui all'art. 14 della presente ordinanza, è in facoltà del beneficiario provvedere all'estinzione di eventuali mutui ipotecari o altri gravami, senza oneri aggiuntivi a carico della contabilità speciale del Commissario e nei limiti del contributo concedibile ai sensi del presente articolo”.*
- d) *Il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: “L'istanza di concessione del contributo per la delocalizzazione è presentata dai soggetti di cui all'articolo 4, in proprio ovvero per il tramite del professionista tecnico incaricato ovvero di altro professionista limitatamente alla documentazione amministrativa ed è trasmessa, sulla base delle modalità individuate dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, alla Struttura commissariale e al Comune dove insiste l'edificio danneggiato, nonché al Comune, se diverso, dove è ubicata la struttura da acquistare ovvero l'area da edificare”.*
- e) *All'articolo 14, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Il contributo determinato con i criteri previsti dalla presente ordinanza è maggiorato di ulteriori 85 euro al metro quadro per tenere conto dei costi necessari al trasporto ed allo smaltimento dei materiali”;*
- f) *All'art. 14, comma 8, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Il gruppo tecnico di valutazione di cui al presente comma valuta anche i progetti di demolizione presentati dai privati proprietari degli edifici danneggiati”.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 15

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in tema di ricostruzione privata

1. All'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, e ss.mm.ii., sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:
 - a) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma 5: *“5. Nel caso in cui, per ogni tipologia di intervento disciplinato dalla presente ordinanza, il richiedente non provveda ad indicare l'impresa affidataria dei lavori in sede di presentazione della domanda di contributo, ai sensi del precedente comma 1, lett. c), la stessa deve essere comunicata entro e non oltre 90 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al precedente periodo, in caso di mancata comunicazione dell'impresa appaltatrice, la Struttura commissariale procede alla revoca del decreto di concessione del contributo, fatta salva la facoltà per il soggetto legittimato di riproporre o integrare la domanda, entro e non oltre i successivi 120 giorni, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica predisposta dalla Struttura commissariale. Resta fermo che, in caso di comunicazione dell'impresa, non potranno essere iniziati i lavori prima del rilascio da parte dell'ufficio competente dell'attestato di deposito sismico o dell'autorizzazione sismica ai sensi di quanto previsto dal Testo unico dell'edilizia. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, nel caso in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista ne dà comunicazione alla Struttura commissariale, ai fini della determinazione del nuovo importo del contributo concedibile.*
 - b) il comma 2 dell'articolo 12 è modificato come segue: *“I lavori devono essere avviati entro 90 giorni dall'emanazione del decreto di concessione del contributo ed ultimati entro i successivi 24 mesi; a richiesta dei proprietari interessati, il Comune può autorizzare, per giustificati motivi, la proroga dei termini di cui al presente articolo per non più di sei mesi”*;
 - c) in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 9, è abrogato l'articolo 14.
2. All'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g): *“g) il cronoprogramma degli interventi edilizi con indicazione degli stati di avanzamento lavori previsti”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- b) all'articolo 6, comma 6, dopo le parole *“in caso di esito positivo”*, sono aggiunte le seguenti parole: *“il Comune competente deve rilasciare il relativo titolo in sanatoria entro 20 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi preliminare.”*.
3. All'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023 è apportata la seguente modificazione: i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7, sono sostituiti dai seguenti:
4. *La Struttura Commissariale provvede all'esame della completezza e regolarità della documentazione relativa alla domanda presentata, sulla base delle attestazioni del professionista incaricato presenti nella relazione tecnica, provvedendo all'istruttoria dell'istanza entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nella presente ordinanza e, in particolare in ordine alla:*
- a) *sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione tecnica e l'evento alluvionale del 26 novembre 2022 sulla base delle dichiarazioni del tecnico incaricato che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001;*
- b) *regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile, limitatamente alla parte oggetto di intervento sulla base delle dichiarazioni del tecnico incaricato che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001;*
- c) *completezza della documentazione;*
- d) *rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale;*
- e) *congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato;*
5. *È facoltà della Struttura Commissariale, in relazione alla tipologia dell'intervento edilizio, nel caso lo stesso comporti l'acquisizione di pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, chiedere la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.6 dell'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022;*
6. *La Struttura commissariale, entro i successivi trenta giorni, provvede all' esame della domanda di contributo ed emana il decreto di concessione del contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dalla presente ordinanza”.*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 16

Proroga dei termini vigenti

1. I termini previsti dall'art. 21, comma 1, dell'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 relativi alla presentazione delle domande di delocalizzazione volontaria sono prorogati al 31 agosto 2024.
2. I termini di cui all'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 25 del 2023 relativi al periodo transitorio per la trasmissione delle istanze tramite Posta Elettronica Certificata, sono fissati, limitatamente alle richieste di definizione dei condoni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5 dell'ordinanza 17 del 2022, alla data del 30 giugno 2024.
3. I termini previsti dal decreto n. 1716 del 31 luglio 2023 per presentare la manifestazione di interesse ad alienare compendi immobiliari da destinare alla delocalizzazione di parte degli edifici danneggiati dal sisma, di cui al precedente comma 1, sono fissati al 30 giugno 2024.

Articolo 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale stanziate a norma dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 e del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

Articolo 18

Efficacia ed entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, nonché ai Comuni di Ischia, Barano e Serrara Fontana ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
2. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione post-sisma e di quelle emergenziali, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it e all'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
On. avv. Giovanni Legnini